



*Tommaso Branno*  
*Notaio*

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.RO 9004

**STATUTO**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA**

Tra:

- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- Università di Napoli FEDERICO II;
- l'ICIE Istituto Cooperativo per l'Innovazione soc. coop.;
- la STRAGO S.p.A.;
- la RINA Consulting S.p.A.;
- la Ingg. F.& R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali S.r.l.;
- la TEST AND MANUFACTURING ENGINEERING S.r.l. (T.M.E.);
- la ARCHLIVING S.r.l.;

è costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del c.c., un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del c.c..

Il Consorzio viene denominato "Consorzio per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie e per la realizzazione di servizi nel Mezzogiorno nel settore del recupero edilizio" e, in forma abbreviata, "CONSORZIO T.R.E..".

**ART. 2 - SEDE**

La Sede Legale del Consorzio è in Napoli. L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.


**ART. 3 - DURATA**

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2025 salvo le proroghe necessarie al completamento dei programmi attuati nel periodo.

**ART. 4 - SCOPO**

Il Consorzio, nell'interesse dei Consorziati, ha la finalità di stimolare in particolare nel Mezzogiorno d'Italia la ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore delle costruzioni per l'innalzamento dei livelli di eco sostenibilità dell'ambiente, della sicurezza e della ottimizzazione energetica, nonché la diffusione dei relativi risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il loro trasferimento all'industria italiana, compresa la Piccola Media Industria (P.M.I.) e la fornitura di servizi qualificati agli operatori del settore, utilizzando allo scopo finanziamenti nazionali, regionali e comunitari. Il Consorzio si configura come elemento di grande rilevanza nella strategia di integrazione con le strutture di ricerca nel Mezzogiorno d'Italia fornendo il necessario supporto nella propria area di competenza.

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. I ricavi del Consorzio verranno utilizzati per coprire gli oneri sostenuti dai Soci per le attività del Consorzio stesso. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività



di ricerca scientifica e tecnologica, nella diffusione dei relativi risultati o nell'insegnamento.

I soci del Consorzio si impegnano al rispetto delle regole e delle modalità stabilite per l'utilizzazione dei finanziamenti nazionali e comunitari.

#### ART. 5 - OGGETTO

Per il conseguimento dello scopo il Consorzio ha per oggetto, compatibilmente con i finanziamenti sopra indicati:

- la realizzazione di qualsiasi attività che il Consorzio stesso e/o i Consorziati intendano perseguire in coerenza con quanto disposto al precedente art. 4, attraverso finanziamenti nazionali, regionali o comunitari.

Nell'ambito generale di attuazione dei suddetti programmi, il Consorzio opera attraverso la preventiva definizione dettagliata e successiva realizzazione di attività, per ciascuna delle quali viene precisato a priori l'impegno finanziario, il ruolo operativo, il piano dei lavori e le scadenze temporali di ciascuno dei consorziati che abbiano ufficialmente accettato di partecipare alla realizzazione e al cofinanziamento di quella particolare attività. Saranno altresì definiti gli eventuali accordi di collaborazione che fosse necessario stipulare con terzi.

Escludendo la contribuzione alle spese generali di funzionamento del Consorzio, dovuta ai sensi dell'art. 8, un socio che non partecipa ad una particolare attività non può essere caricato di spese specifiche relative alla realizzazione della stessa.

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale, acquisiti con le ricerche effettuate sono del Consorzio, salvo quanto disposto dalle normative nazionali, regionali e comunitarie per l'ottenimento dei relativi finanziamenti.

Ai consorziati non è riconosciuto alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del Consorzio, né ai risultati dallo stesso prodotti.

Il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione con altre Imprese o Enti Pubblici e privati per l'esecuzione di ricerche o per la realizzazione di dimostratori con l'obbligo, per le imprese, di cofinanziare secondo le regole dei programmi finanziati nazionali e comunitari e le Leggi vigenti.


Il Consorzio non può comunque:

1. Svolgere sotto qualsiasi forma attività di intermediazione commerciale;
2. Assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti.

#### ART. 6 - FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è di Euro 80.070,84 (ottantamilasettanta virgola ottantaquattro) così ripartito:

- ENEA Euro 25.022,13 pari al 31,25%;
- Università di Napoli FEDERICO II Euro 21.685,85 pari al 27,08%;



- ICIE S.c.	Euro	6.672,57	pari al	8,33%;
- STRAGO S.p.A.	Euro	5.838,50	pari al	7,29%;
- RINA Consulting S.p.A	Euro	8.340,71	pari al	10,42%;
- Ingg. F.&R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali S.r.l.	Euro	8.340,71	pari al	10,42%;
- T.M.E. S.r.l.	Euro	2.502,22	pari al	3,13%
- ARCHLIVING S.r.l.	Euro	1.668,15	pari al	2,08%.

Nel rispetto delle procedure stabilite per l'ammissione nel Consorzio, l'ENEA e gli altri consorziati possono ridurre la loro partecipazione al fondo consortile se saranno surrogati da altri partecipanti pubblici o privati, individuati tra operatori nello specifico settore di competenza del Consorzio purché complessivamente la quota dei soggetti pubblici non scenda al di sotto del 50%. In ogni caso per il primo periodo di durata del Consorzio, l'ENEA dovrà mantenere la quota di maggioranza relativa.

Il fondo consortile può essere aumentato con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui all'art. 12.

#### ART. 7 - ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

Gli Enti e le Imprese che intendono diventare Soci del Consorzio devono avanzare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a. l'indicazione dell'indirizzo, della ragione sociale, della denominazione e della sede della Società o Ente pubblico,
- b. la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società o Ente pubblico,
- c. la dichiarazione di accettazione dello Statuto del Consorzio,
- d. ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.


La domanda di ammissione, con il parere non vincolante del comitato Tecnico Scientifico, viene sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro dei Consorziati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento dei contributi stabiliti eventualmente dall'assemblea, oltre al versamento al consorzio della quota di partecipazione al fondo consortile o alla liquidazione ai consorziati interessati del valore corrispondente alla quota di partecipazione eventualmente surrogata. Ove l'ammissione del nuovo Socio non consegua a riduzione di quota ai sensi del precedente art. 6, si procederà all'aumento del fondo consortile, oppure, ove tutti i Soci vi consentano, alla riduzione proporzionale delle quote di partecipazione esistenti.


Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati onorati gli obblighi di cui sopra, decade l'ammissione del nuovo consorziato.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Soci del Consorzio, in aggiunta quanto disposto dall'ultimo



comma del precedente art. 4, sono obbligati:

- 
- a. al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile;
  - b. al pagamento di eventuali contributi per la realizzazione delle attività, secondo quanto stabilito all'art. 5;
  - c. all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del Consorzio;
  - d. ad avvalersi del consorzio per tutte le attività di competenza dello stesso;
  - e. al versamento di eventuali contributi e/o anticipazioni per la copertura del disavanzo di gestione stabiliti ogni anno dall'Assemblea.

#### ART. 9 - RECESSO

Durante il periodo di durata del Consorzio i Consorziati potranno esercitare il loro diritto di recesso solo per giustificati motivi, mentre in caso di proroga del consorzio, il consorziato dissenziente potrà recedere liberamente.

La domanda di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Presidente. Il Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione dovrà entro tre mesi convocare l'Assemblea che delibera su tale recesso fissandone i termini.

Il recesso avrà efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data dell'Assemblea che riconosce il diritto di recesso del Consorziato.

Ai Consorziati receduti non sarà rimborsata la quota di partecipazione al fondo consortile, che andrà ad accrescere proporzionalmente quella dei consorziati rimasti.

Il Socio recedente è tenuto comunque ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso.

#### ART. 10 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del Socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
- b. compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;
- c. non adempia alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività;
- d. sia interessato da una procedura concorsuale per amministrazione controllata, fallimento, etc..

Il socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Ai consorziati esclusi non sarà rimborsata la quota di partecipazione al fondo Consortile, che andrà ad accrescere proporzionalmente quella dei Consorziati rimasti.

## ART. 11 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

## ART. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni aderente al Consorzio.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consorzio:

a. entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del programma annuale di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione corredato del parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

b. entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione per il bilancio consuntivo. L'Assemblea nell'esercizio dei poteri connessi con l'approvazione del bilancio, laddove ne ravvisasse l'esigenza può altresì modificare la situazione patrimoniale già depositata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2615 bis del Codice Civile.


L'Assemblea può essere inoltre convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o su richiesta dei consorziati rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del fondo consortile.

L'Assemblea è convocata in ogni caso a cura del Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con fax o mediante posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea si possono tenere per audio o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale degli



argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei consorziati rappresentanti la maggioranza del fondo consortile.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione pari all'1% (uno per cento) del totale.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione sulle seguenti materie:

- a. la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- b. la nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- c. l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Programma Annuale e del Bilancio nonché della situazione patrimoniale;
- d. in ordine alla contribuzione alle spese consortili da parte dei consorziati;
- e. il recesso e/o l'esclusione dei consorziati;
- f. la proroga della durata del Consorzio;
- g. la determinazione di eventuali compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché i compensi ai componenti dell'Organo di Controllo;
- h. le operazioni o procedure relative allo scioglimento e/o liquidazione del Consorzio nominando uno o più liquidatori;
- i. la istituzione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie;
- l. le modifiche allo statuto;
- m. l'ammontare della eventuale contribuzione dovuta dal nuovo consorziato in aggiunta alla quota di partecipazione al fondo consortile;
- n. l'ammissione di nuovi consorziati;
- o. lo scioglimento anticipato e la nomina del liquidatore;
- p. l'aumento del fondo consortile;
- q. su ogni ulteriore argomento che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intendano sottoporre a decisione assembleare.

#### ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea su designazione dei Consorziati, in ragione di 3 (tre) dall'ENEA, 2 (due) dall'Università di Napoli Federico II e di 4 (quattro) dagli altri Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal presidente, con le stesse modalità dell'Assemblea descritte nel precedente Art. 12.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di audio o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro dei soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi comunque presiede la riunione.


Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:

1. entro il 30 novembre di ciascun anno il preventivo delle attività da realizzare nell'anno successivo, accompagnato da un prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire;
2. ogni anno, entro le scadenze previste dal presente statuto, il bilancio consuntivo, e una relazione tecnico-scientifica dei risultati conseguiti;
3. l'ammissione o esclusione dei Consorziati;
4. eventuali modifiche al presente Statuto.

I documenti relativi ai punti 1. e 2. devono essere accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo, e saranno trasmessi in tempo utile ai consorziati per l'esame, prima dell'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare i seguenti poteri:

- a. nomina, tra i suoi membri, il Vicepresidente;
- b. nomina il Comitato Tecnico Scientifico e propone all'Assemblea gli eventuali compensi ai suoi componenti;
- c. nomina il Direttore del Consorzio;
- d. approva la struttura organizzativa del Consorzio;
- e. stabilisce le direttive ed il trattamento economico degli eventuali collaboratori esterni;
- f. delibera le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spese e/o entrate per il Consorzio



nei limiti di quanto previsto nel programma di previsione annuale approvato dall'Assemblea;

g. delibera l'eventuale assunzione di personale nei limiti di cui al successivo art. 21.

Al Consiglio di Amministrazione spetta di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri Organi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente alcuni dei suoi poteri così come definiti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a singoli Consiglieri e/o Procuratori speciali compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici entro l'importo massimo che verrà stabilito di volta in volta.

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta esclusivamente un gettone di presenza oltre ai rimborsi previsti al successivo art. 18.

Ai Consiglieri di amministrazione si applicano le responsabilità previste dall'art. 2392 del c.c. così come modificato dal Decreto Legislativo 6/2003, nonché le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, e 2395 così come modificati dallo stesso Decreto Legislativo: 6/2003.

#### ART. 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci fra i membri del consiglio di amministrazione designati da ENEA.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal vicepresidente che per tali motivi partecipa alle riunioni dell'assemblea e del comitato tecnico scientifico.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e la facoltà di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Il presidente svolge i seguenti compiti:

- a. convoca e presiede l'assemblea dei consorziati ed il consiglio di amministrazione, l'avviso di convocazione dovrà indicare la data, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b. partecipa senza voto alle sedute del comitato tecnico-scientifico;
- c. presenta all'assemblea il programma annuale delle attività ed il bilancio;
- d. è responsabile della corretta esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- e. può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Il presidente resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il vice presidente è nominato dall'assemblea dei soci tra i membri del consiglio di amministrazione su designazione delle imprese.





Il vice presidente resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

#### ART. 15 - DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra le persone provviste di specifica esperienza tecnico-gestionale.

Partecipa con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curando la redazione dei relativi verbali.

Dà esecuzione a tutte le delibere degli Organi Consortili.

Dirige ed amministra le attività del Consorzio.

Redige il progetto di preventivo economico-finanziario e la relativa relazione, così come il conto consuntivo, parimenti corredato dell'apposita relazione, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea, sentito il comitato Tecnico - Scientifico, e predispone la situazione patrimoniale ex art. 2615 bis c.c.

Partecipa senza voto alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico.

#### ART. 16 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico - Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è costituito da un massimo di sette membri in possesso di elevata e specifica qualificazione tecnico-scientifica. Dura in carica cinque anni.

Nella composizione del Comitato Tecnico - Scientifico, per il quale saranno scelti di preferenza membri provenienti dai consorziati, deve essere tenuto conto della necessità di rappresentanza delle aree scientifiche-tecniche in cui il Consorzio svolge la propria attività e degli specifici interessi dei consorziati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato e presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato stesso su designazione dell'ENEA.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione; formula proposte operative in ordine al raggiungimento degli obiettivi programmatici del Consorzio e concorre all'individuazione ed elaborazione delle singole attività in cui si concretizza l'attività del Consorzio.

Alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico partecipano il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore del Consorzio, senza diritto di voto.

Il Presidente del comitato Tecnico-Scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato.

#### ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO



L'Assemblea dei Consorziati nomina un Organo di Controllo che, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, potrà essere alternativamente un Collegio Sindacale o un Sindaco Unico.

I Sindaci potranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i sindaci non iscritti si applicheranno comunque requisiti di onorabilità previsti dal D.L. 88/1982 art. 8, lettere a), b) e c).

Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico sono affidati i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del c.c..

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed il suo mandato scade alla data di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi. Il Presidente del Collegio Sindacale è altresì nominato dall'Assemblea.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, ove la natura degli atti da compiere lo consenta, possono avvenire anche mediante consultazioni a distanza con audio e/o video collegamento, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Di ciò deve essere dato conto nel verbale della riunione, che si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nei casi consentiti dalla Legge, in alternativa all'Organo di Controllo, l'Assemblea dei Consorziati può conferire ad un Revisore l'incarico per la revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il suo mandato scade alla data di approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio.

#### ART. 18 - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI CONSORTILI

I rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio ai componenti degli organi consortili, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico del Consorzio.


#### ART. 19 - ESERCIZIO CONSORTILE

L'esercizio consortile ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio ha inizio dalla data della firma dell'Atto Costitutivo e termina il 31 Dicembre.

Gli organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedano il patrimonio del Consorzio stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe.

#### ART. 20 - LIBRI DEL CONSORZIO



Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge e al "Libro dei Consorziati" il Consorzio deve tenere:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico - Scientifico,
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

#### ART. 21 - PERSONALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, nelle forme previste dalla legge, nonché di personale reso disponibile anche a tempo parziale presso la sede del Consorzio dai consorziati, secondo le modalità previste presso le singole aziende od enti di provenienza, a cui tale personale rimane a carico. Il numero, i tempi e la ripartizione tra le parti, relativamente alla messa a disposizione di detto personale formeranno oggetto di apposita deliberazione, anche sotto forma regolamentare, del Consiglio di Amministrazione.

Qualora lo svolgimento delle attività dovesse richiedere l'impiego di ulteriore personale questo può essere assunto, a fronte di risorse finanziarie certe e con delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità di legge.

#### ART. 22 - CAUSA SCIoglIMENTO

Il Consorzio si scioglie:

- a. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c. per deliberazione motivata dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui all'art. 12;
- d. negli altri casi previsti dalla legge.


#### ART. 23 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO E DEL FONDO CONSORTILE

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Controllo. Soddisfatti i creditori, il liquidatore provvederà a ripartire il residuo patrimonio tra i soci in proporzione ai relativi apporti al Fondo Consortile ed in relazione all'entità delle contribuzioni dei soci.

Con la nomina del liquidatore cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, nonché tra i consorziati e il Consorzio, derivanti dall'interpretazione o applicazione o esecuzione del presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno de-



volute ad un Arbitro nominato dal Tribunale di Roma, il quale dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale, sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

#### ART.25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Firmato:

Maria Francesca D'Aversa

Tommaso Branno Notaio vi è sigillo.

#### E' COPIA FOTOSTATICA

conforme all'originale che si rilascia su facciate 17 (diciassette) in carta libera per uso che compete.

Torre del Greco, tre dicembre duemiladiciannove.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text, including the name 'Tommaso Branno' and the word 'Notaio'. The signature is a cursive script that loops around the seal.



Camera di Commercio  
Napoli

registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/174619/2019/CNAAUTO

NAPOLI, 02/12/2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:

"CONSORZIO PER LO SVILUPPO E IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E PER LA REALIZZA

FORMA GIURIDICA: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01812480745  
DEL REGISTRO IMPRESE DI NAPOLI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: NA-691879

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A04 MODIFICHE ATTO COSTIT/PATTI SOC.(SOC DI PERSONE, CONSORZI, GEIE)  
DT.ATTO: 26/11/2019
- 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI  
DT.ATTO: 22/11/2019

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S	RIQ 03	ELENCO SOCI

DATA DOMANDA: 02/12/2019 DATA PROTOCOLLO: 02/12/2019

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: BRNTMS57R12F839S-BRANNO TOMMASO-TBRANNO@N

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by NICOLA PISAPPA  
Date: 2019.12.02 09:43:56 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di NAPOLI

**OCCHIO ALLE TRUFFE!**

**SCARICA IL VADEMECUM**

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

[www.agcm.it/pubblicazioni](http://www.agcm.it/pubblicazioni)



NARTPRA



0001746192019



Camera di Commercio  
Napoli

registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/174619/2019/CNAAUTO

NAPOLI, 02/12/2019

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	02/12/2019 09:43:33

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLO AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO

Data e ora di protocollo: 02/12/2019 09:43:33

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 02/12/2019 09:43:33

**OCCHIO ALLE TRUFFE!**

SCARICA IL VADEMECUM

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

[www.agcm.it/pubblicazioni](http://www.agcm.it/pubblicazioni)



NART PRA



0001746192019